

Disposizioni finora vigenti sull'impiego di articoli pirotecnici all'interno di edifici	Nuove disposizioni sull'impiego di articoli pirotecnici all'interno di edifici
DPA-AICAA 12-15 «Prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa» 3.2 Obblighi di diligenza 10 Gli articoli pirotecnici devono essere innescati in modo che non creino pericoli per le persone, gli animali e le cose. L'impiego di articoli pirotecnici all'interno di edifici necessita dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, eccetto i prodotti della categoria 1 secondo l'ordinanza sugli esplosivi (OEspl). 4.5 Pirotecnica 1 L'utilizzo di articoli pirotecnici all'interno di costruzioni e di impianti richiede in anticipo ed in modo tempestivo l'autorizzazione dell'autorità competente. Non necessitano dell'autorizzazione gli articoli pirotecnici per scopi ricreativi della categoria 1 secondo l'ordinanza sugli esplosivi (OEspl).	DPA-AICAA 12-15 «Prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa» 3.2 Obblighi di diligenza 10 Gli articoli pirotecnici devono essere innescati in modo che non creino pericoli per le persone, gli animali e le cose. L'impiego di articoli pirotecnici all'interno di costruzioni e impianti è disciplinato dalla cifra 4.5. 4.5 Pirotecnica 1 L'impiego di articoli pirotecnici della categoria T1–T2 all'interno di costruzioni e impianti è soggetto all'obbligo di permesso. L'uso di articoli pirotecnici della categoria F1–F4 all'interno di costruzioni e impianti è disciplinato dalla cifra 11.1.3 della Direttiva di protezione antincendio «Sostanze pericolose».
DPA-AICAA 26-15 «Sostanze pericolose» 11.1.3 Articoli pirotecnici per scopi ricreativi (fuochi d'artificio) 1 È vietato l'uso di fuochi d'artificio all'interno di costruzioni e impianti. 2 Per i fuochi d'artificio della categoria 1 è richiesta l'autorizzazione solo per la produzione e per l'importazione. Le ulteriori prescrizioni per gli articoli pirotecnici non valgono per questa categoria. 3 Quando si usano i fuochi d'artificio sono da rispettare le distanze di sicurezza indicate dal produttore.	DPA-AICAA 26-15 «Sostanze pericolose» 11.1.3 Articoli pirotecnici per scopi ricreativi (fuochi d'artificio categoria F1–F4) 1 È vietato l'uso di fuochi d'artificio della categoria F2–F4 all'interno di costruzioni e impianti. 2 È vietato l'impiego di fuochi d'artificio della categoria F1 in locali accessibili al pubblico di costruzioni e impianti. L'impiego di fuochi d'artificio della categoria F1 è consentito in aree private. 3 Quando si usano i fuochi d'artificio sono da rispettare le distanze di sicurezza indicate dal produttore.